

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 22 maggio 2015 n. 2584

L'obbligo di comunicazione dei punteggi relativi alla valutazione dei titoli prodotti nel caso di partecipazione ad una procedura concorsuale deve precedere non già lo svolgimento delle prove scritte ma, in seguito alla riformulazione del citato art. 12, comma 2, d.p.r. n. 487/1994 ad opera del d.p.r. n. 693/1996, solo le prove orali.

Poiché tale comunicazione costituisce un adempimento procedimentale finalizzato alla tutela di inderogabili esigenze di trasparenza ed imparzialità, la sua mancata osservanza non può ritenersi priva di valenza invalidante *ex art. 21-octies*, comma 2, l. n. 241/1990, per effetto della predeterminazione *ex ante* dei criteri di valutazione dei titoli.

In ragione della finalità preventiva che connota l'obbligo comunicativo in questione, la relativa violazione comporta di per sé l'illegittimità della procedura concorsuale, senza che possa invocarsi la sanatoria processuale di cui all'art. 21-*octies* l. n. 241/1990, non essendo possibile stabilire se la violazione procedimentale abbia o meno determinato una lesione in concreto degli interessi dei singoli concorrenti. Mutuando una terminologia penalistica, l'illegittimità in questione può quindi essere definita "*di pericolo astratto*", analogamente a quanto si afferma per il caso di violazione della regola dell'anonimato delle prove concorsuali.